C I T T À D I T O R I N O

ORDINE DEL GIORNO N. 8

Approvato dal Consiglio Comunale in data 3 aprile 2017

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- innumerevoli sono le situazioni di difficoltà economiche in cui vengono a trovarsi i cittadini;
- sarebbe opportuno perseguire l'obiettivo della rimozione concreta degli ostacoli che si frappongono a un reale inserimento dei soggetti svantaggiati e/o discriminati nella vita sociale attraverso interventi realizzati anche con la collaborazione delle Associazioni ed Enti del territorio;
- la Legge 27 gennaio 2012 n. 3 prevede interventi finalizzati ad arginare l'usura, l'estorsione ed il sovraindebitamento e all'articolo 15 prevede a tal fine che gli Enti pubblici possano costruire Organismi deputati alla composizione delle crisi dovute al sovraindebitamento per favorire il raggiungimento di un accordo con il debitore e di un piano di ristrutturazione del debito;
- l'ANF (Associazione Nazionale Forense) ha già dichiarato la propria disponibilità a sottoscrivere una convenzione per la costituzione congiunta con la Provincia di Novara di un Organismo di Composizione della Crisi e del relativo sportello;

CONSIDERATO CHE

- il combinato disposto della Legge n. 3/2012 e del Decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014, riferito alle misure di attuazione in favore dei soggetti sovra-indebitati, individua gli Enti Locali, quindi anche il Comune, quali soggetti promotori di organismi di composizione della crisi;
- la disciplina del sovraindebitamento si occupa, per la prima volta, della crisi del debitore civile; tale normativa trova la sua ragion d'essere nella necessità di fornire, al debitore civile, uno strumento per affrontare il suo indebitamento, che contempli forme più articolate del processo esecutivo individuale e che, al contempo, garantisca la reimmissione del soggetto all'interno del circuito economico, ampliando il mercato e traducendosi in uno strumento di

agevolazione indiretta dello sviluppo delle imprese e dell'economia tutta;

INVITA

La Sindaca e la Giunta ad istituire l'Organismo di Composizione delle Crisi con relativi locali e segreteria per l'esercizio dell'attività di cui sopra senza che ciò comporti spese aggiuntive per l'Ente come stabilito dall'articolo 15 commi 5 e 6 della Legge 3/2012 ed utilizzando procedure ad evidenza pubblica per la selezione del Referente, figura prevista dall'Organismo e dalla normativa di riferimento.